

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDI, FERRARI-AGGRADI, SAPORITO,
SCARDACCIONE, CECCATELLI, MELANDRI e LAPENTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1984

Norme in materia di interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. — Gli indirizzi di politica agraria italiana hanno curato oltre agli aspetti di natura economica anche quelli di carattere sociale. Con la legislazione sullo sviluppo della proprietà coltivatrice si è cercato di realizzare un'impresa agricola autosufficiente e capace di risolvere i più elementari problemi della famiglia coltivatrice. Si è inteso, inoltre, assicurare ai coltivatori la continuità della loro impresa principalmente attraverso la disponibilità della terra in quantità tale da consentire l'organizzazione di aziende agricole efficienti.

Attualmente, a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e quindi anche per la proprietà coltivatrice, l'esame del quadro legislativo regionale rivela una prassi non equilibrata: la considerazione di tale istituto non risulta costante nel tempo e in alcune Regioni mancano finanziamenti specifici.

D'altra parte, si sostiene che la diminuita attenzione legislativa dipende dal nuovo favore con cui si considera il contratto di affitto, che consente all'imprenditore di non esaurire la propria capacità economica nell'acquisto della terra e di concentrarla, invece, nell'organizzazione dell'azienda e nei miglioramenti del fondo.

In proposito, si ritiene che le due tendenze possono essere sviluppate contestualmente e che, se da una parte con la nuova legge sui contratti agrari è stato disciplinato l'affitto come moderno strumento di intervento in agricoltura, dall'altra non bisogna tralasciare quella politica tesa a consentire l'accesso alla proprietà da parte dell'imprenditore.

Tra l'altro, anche negli indirizzi programmatici del Governo Craxi si trova affermata l'esigenza di azioni intese a promuovere l'accorpamento della proprietà fondiaria.

In questi ultimi anni lo strumento che, sia pure con scarse dotazioni finanziarie, ha offerto ai coltivatori la possibilità di realizzare la formazione e l'ampliamento della proprietà è stata la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Lo scopo dell'istituzione della Cassa è stato quello di favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte dei coltivatori che, per non avere sufficienti mezzi finanziari o per esserne totalmente privi, non sono in grado di effettuare l'acquisto di terreni mediante i mutui perchè incontrerebbero insormontabili difficoltà per ottenere il credito di cui necessitano.

La legislazione italiana ha, dopo un periodo di stasi, spesso fatto riferimento alla Cassa: si ricorda, ad esempio, la legge n. 487 del 1980 che ha esteso l'operatività della Cassa anche a favore di cooperative agricole.

Inoltre, la legge n. 219 del 1981, sulla ricostruzione delle zone terremotate, fa riferimento alla Cassa per interventi a favore di coltivatori che esercitavano la loro attività in tali zone, come anche la legge n. 763 del 1981, recante norme sui profughi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa che risulta adeguato alle esigenze che man mano si sono venute a creare.

Allo stato attuale, l'aspetto da affrontare riguarda senz'altro la dotazione patrimoniale che, anche per la scarsità degli apporti recati dalle leggi nn. 423 del 1981 e 130 del 1983, risulta inadeguata a far fronte alle richieste.

Con il presente disegno di legge si intende rafforzare la Cassa nelle sue capacità di intervento per la costituzione di adeguate strutture produttive, prevedendo uno stanziamento di 60 miliardi quale ulteriore apporto al patrimonio della Cassa medesima.

Inoltre, si ritiene che uno dei problemi più importanti per lo sviluppo dell'agricoltura nei prossimi anni sia senz'altro costituito dalle prospettive di occupazione per i giovani i quali lamentano una diffusa condizione di precarietà e di difficoltà soprattutto nella fase di avviamento dell'impresa.

Per i giovani coltivatori, tenendo anche conto delle scarse possibilità offerte dal nostro ordinamento giuridico in sede di successione che non riconosce nell'assegnazione del patrimonio ereditario gli apporti di coloro che hanno prestato in modo continuativo la propria attività di lavoro, gli oneri finanziari necessari per acquisire un'azienda o per ristrutturarla risultano, normalmente, insopportabili.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che la Cassa deve dare preferenza alle operazioni di acquisto proposte dai giovani coltivatori, destinando allo scopo almeno il 30 per cento delle disponibilità finanziarie annuali. Tale misura vuole rappresentare un primo segno di attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, nell'intento di predisporre una specifica politica di sostegno e di sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura.

L'articolo 2 si propone di consentire espressamente interventi della Cassa per acquisti di terreni in uno stesso ambito familiare.

Attualmente vi sono norme dirette a favorire il mantenimento dell'unità aziendale e che stabiliscono il diritto di prelazione in casi di trasferimenti di quota del fondo o dell'azienda a favore dei componenti la famiglia coltivatrice o l'impresa familiare.

Si tratta tuttavia di un diritto che rischia di essere, in pratica, svuotato di contenuto poichè per il suo esercizio non sono previste nè provvidenze creditizie nè dilazioni per il pagamento di conguagli.

Sembra, pertanto, opportuno consentire gli interventi della Cassa volti ad evitare, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge e con la cautela che la discrezionalità del potere di concessione le impone, la frammentazione delle aziende agricole.

Infine, con l'articolo 4 si autorizza il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a contrarre prestiti sul mercato estero per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge fondamentale n. 1760 del 1928, sull'ordinamento del credito agrario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, deve dare preferenza alle operazioni di acquisto di terreni proposte da giovani coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, destinando allo scopo almeno il 30 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 2.

La Cassa può intervenire anche nei trasferimenti a titolo oneroso del fondo o quota di esso proposti da un componente la famiglia coltivatrice a favore degli altri componenti, semprechè siano coltivatori diretti e sussistano i prescritti requisiti.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa, è elevata di lire 60 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1984.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura » e « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate) », rispettivamente, per 40 miliardi e 20 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 i fondi necessari al conseguimento delle finalità della Cassa sono previsti annualmente nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è autorizzato a contrarre prestiti in valuta sul mercato estero per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi di controvalore massimi dei prestiti saranno determinati con decreti del Ministro del tesoro, di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio provvederà alla concessione dei mutui direttamente o per il tramite degli istituti suoi partecipanti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere a carico dell'apposito capitolo di bilancio il rischio di cambio derivante dall'assunzione dei prestiti sul mercato estero.